Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 8 giugno 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1964, n. 358.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dalle signore Bruna e Alfa Breschi, allo scopo di ampliare il centro di addestramento professionale di Pistoia, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2890, rappresentato sul catasto terreni di quella città alla pag. 1981, foglio 186, particelle numeri 415, 417 e 430, giusta condizioni specificate nell'atto a notar Alberto Berardi, repertorio n. 2712, fasc. n. 433 del 7 ottobre 1959.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 359.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Collegio San Carlo », con sede in Borgo San Martino (Alessandria).

N. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Collegio San Carlo », con sede in Borgo San Martino (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 360.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Parrocchia Beata Maria Vergine Annunziata, in contrada Burraitotto del comune di Agrigento.

N. 360. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 25 marzo 1963, integrato con dichiarazione del 7 novembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia Beata Maria Vergine Annunziata, in contrada Burraitotto del comune di Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 361.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Sacro Cuore di Gesù », con sede in Casale Monferrato (Alessandria).

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Sacro Cuore di Gesù », con sede in Casale Monferrato (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 362.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna Matrona, in Milano.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna Matrona in Milano, e la Chiesa stessa viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in un appezzamento di terreno situato in comune di Milano e valutato L. 40.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 124. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Torino con la denominazione di Strada statale n. 460 « di Ceresole ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 137 di detto piano è prevista la strada: Torino - Rivarolo - Courgnè - Pont - Noasca - Ceresole, della lunghezza di km. 81+400;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: Torino - Rivarolo - Courgnè - Pont - Noasca - Ceresole, della lunghezza di km. 81+400 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 460 « di Ceresole ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 327

(4572)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1964.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, e dalla legge 29 settembre 1962, n. 1462, concernente la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1963, n. 1016;

Viste le designazioni della Cassa per il Mezzogiorno e del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria, per il triennio 1963-1965, è composto come segue:

dott. Giorgio Spinelli, revisore effettivo, con funzioni di presidente e dott. Luigi Insinga, revisore supplente, designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Ernesto Basso, revisore effettivo, e dott. Savino Ottolino, revisore supplente, designati dalla Cassa per il Mezzogiorno;

rag. Mario Stella, revisore effettivo, e prof. dottor Antonino Intrieri, revisore supplente, designati dal Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria determinerà le indennità spettanti ai componenti del predetto Collegio dei revisori.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: MEDICI

(4576)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1964.

Modifica alla composizione delle Commissioni medico-oculistiche di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa l'istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente « nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili »;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 1962, concernente la composizione delle Commissioni medico-oculistiche regionali di cui all'art. 11 della suddetta legge;

Ritenuto che debba procedersi alla sostituzione di un membro della Commissione medico-oculistica per la Toscana, con sede a Firenze;

Vista la comunicazione dell'Unione italiana dei ciechi;

Decreta:

Il prof. Ivan Esente, componente della Commissione medico-oculistica per la Toscana, con sede a Firenze, viene sostituito, per rinuncia, dal prof. Giorgio Venturi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1964

Il Ministro: MANCINI

(4565)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1964.

Costituzione di tre Commissioni oculistiche interprovinciali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa l'istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente « nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili »;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1962, con il quale sono state costituite le Commissioni medico-oculistiche regionali di cui all'art. 11 della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, di approvazione del regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

Considerato che occorre costituire tre Commissioni interprovinciali con sedi rispettivamente in Salerno, in Taranto e in Catania, in aggiunta a quelle regionali già operanti nella Campania, con sede in Napoli, nelle Puglie, con sede in Bari, nella Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Sono costituite le seguenti Commissioni interprovinciali per l'accertamento della cecità e del residuo visivo:

1. Commissione per le provincie di Salerno e Avellino, con sede in Salerno, composta dai: dott. Matteo Santoro, designato dal Ministero della sanità; dottor Mario D'Ambrosi, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; dott. Roberto Pagliara, designato dalla Unione italiana dei ciechi;

2. Commissione per le provincie di Taranto, Lecce e Brindisi, con sede in Taranto, composta dai: dottor Domenico Settembrini, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Alessandro Marinosci, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; prof. Vito Ortolani, designato dall'Unione italiana dei ciechi;

3. Commissione per le provincie di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa, con sede in Catania, composta dai: dott. Antonino Trifilo, designato dal Ministero della sanità; prof. dott. Salvatore Bellomio, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; dottor Francesco Muscatello, designato dall'Unione italiana dei ciechi.

Gli oneri relativi al funzionamento delle predette Commissioni, a norma dell'art. 11, terzo comma della legge 10 febbraio 1962, n. 66, sono a carico dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1964

Il Ministro: MANCINI

(4564)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1964.

Ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 615;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Visti i propri decreto 20 settembre 1962, 1° giugno 1963, 30 settembre 1963, 30 ottobre 1963 e 18 gennaio 1964, con i quali si è provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

I servizi dell'Amministrazione centrale della marina mercantile sono ripartiti, a decorrere dal 1° giugno 1964, come segue:

GABINETTO DEL MINISTRO

Coordinamento dell'attività dei vari servizi del Ministero - Esame preliminare e smistamento della corrispondenza in arrivo - Trattazione di affari confidenziali; ricerche e studi in relazione all'attività del Ministro - Designazione di rappresentanti ed esperti del Ministero in seno a Consigli e Commissioni e in seno ad enti ed organizzazioni internazionali - Nomina dei membri del Consiglio superiore della marina mercantile - Onorificenze.

Ufficio legislativo: Perfezionamento dei provvedimenti legislativi e regolamentari predisposti dai vari servizi del Ministero. Esame degli schemi di provvedimenti legislativi o regolamentari diramati da altre Amministrazioni - Consulenza giuridico-amministrativa, pareri su circolari, istruzioni di servizio ed altri provvedimenti aventi contenuto normativo - Esame dei provvedimenti predisposti dai vari servizi del Ministero che implicano la soluzione di questioni giuridiche complesse (richieste di parere al Consiglio di Stato, alla Avvocatura generale dello Stato, ecc.) - Esame di ricorsi gerarchici - Rapporti con il Parlamento.

Ufficio stampa: Comunicati del Ministero - Rapporti con la stampa, la radio e la televisione.

Ufficio studi economici: Inchieste e ricerche d'ordine generale nel campo dell'attività del Ministero - Problemi attinenti alla collaborazione internazionale da un punto di vista generale dell'Amministrazione - Elaborazione del materiale per le relazioni al bilancio del Ministero - Raccolta di documentazioni tecniche - Statistiche - Rapporti con l'Istituto centrale di statistica e con gli altri enti pubblici interessati all'attività economico-finanziaria della Marina mercantile - Relazioni annuali.

Ufficio organizzazione e metodi: Analisi della efficacia delle strutture organizzative esistenti, studio del loro miglioramento ed assistenza nell'applicazione dei mutamenti approvati - Approntamento e perfezionamento dei metodi di lavoro nei settori speciali (macchine, documentazione, archiviazione, ecc.) - Coordinamento delle pubblicazioni interne e degli stampati - Corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale - Rapporti con la Scuola superiore della pubblica Amministrazione - Relazioni pubbliche.

Segreteria del Consiglio superiore della marina mercantile.

DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Segreteria del direttore generale.

Ispettorato generale degli affari generali:

Divisione I (Affari generali e pensioni).

Deleghe di firma - Assistenza e previdenza - Biblioteca - Bollettino ufficiale e ruoli di anzianità del Ministero - Concessioni ferroviarie - Organizzazione e funzionamento degli uffici: corrispondenza, centralini telefonici, portineria - Personale estraneo e personale di altre Amministrazioni in servizio presso la Marina mercantile - Riscatti del servizio non di ruolo - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Pensioni agli ex appartenenti alla disciolta milizia portuale ed agli ex dipendenti dell'Azienda magazzini generali di Trieste - Spese casuali - Gestione autoveicoli.

Divisione IV (Bilancio e servizi contabili).

Gestione del bilancio - Competenze accessorie - Revisione dei rendiconti - Verifiche ed ispezioni contabili - Indennità di missione e di trasferimento - Spese di liti - Contratti.

Ufficio del consegnatario: Manutenzione dei locali - Arredamento degli uffici - Fornitura di stampati e oggetti di cancelleria - Inventari - Amministrazione dei materiali di consumo.

Ufficio del cassiere: Pagamenti di assegni, competenze e spese varie - Compilazione dei rendiconti.

Ispettorato generale del personale:

Divisione II (Personale in ruolo).

Stato giuridico e trattamento economico del personale di ruolo - Concorsi ed ammissioni in servizio - Destinazioni e trasferimenti al centro e in periferia - Promozioni - Aumenti periodici di stipendio - Comandi e collocamenti fuori ruolo - Collocamenti in aspettativa e in disponibilità - Congedi - Disciplina - Matricola - Ispezioni amministrative - Segreteria dei Consigli di amministrazione.

Divisione III (Personale di ruolo aggiunto, non di ruolo e salariato).

Trattamento giuridico ed economico del personale dei ruoli aggiunti e non di ruolo - Stato giuridico e trattamento economico dei salariati - Concorsi ed ammissioni in servizio - Destinazioni e trasferimenti al centro e in periferia - Promozioni - Aumenti periodici di stipendio - Collocamenti in aspettativa - Congedi - Disciplina - Matricola - Nomina di impiegati civili della Marina mercantile ad incaricati marittimi e delegati di spiaggia - Ispezioni amministrative.

DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

Segreteria del direttore generale.

Ispettorato generale del regime amministrativa e fiscale delle navi:

Divisione I (Regime amministrativo delle navi).

Individuazione delle navi - Assegnazione del nome alle navi maggiori - Nazionalizzazioni - Documenti di bordo - Iscrizioni e cancellazioni dalle matricole e dai registri - Proprietà navale - Armamento - Privilegi e ipoteche - Sequestri - Autorizzazioni al trasferimento dal traffico alla pesca e viceversa, d'intesa con la Direzione generale della pesca marittima - Acquisti di navi all'estero - Finanziamenti e questioni valutarie, doganali e fiscali - Dismissioni di bandiera - Schedario generale del naviglio - Ritrovamento e ricupero di relitti fuori dei porti - Sinistri marittimi - Inchieste e nomina delle relative Commissioni - Avarie - Assistenza e salvataggio.

Divisione II (Regime fiscale delle navi).

Studi sulla legislazione doganale e fiscale internazionale - Esame dei prezzi delle costruzioni navali sul mercato internazionale - Autorizzazioni all'importazione di naviglio di nuova costruzione - Agevolazioni fiscali per i contratti navali - Esenzioni doganali - Reintegrazioni daziarie e fiscali per i materiali ed i prodotti nazionali - Esenzioni fiscali per combustibili e lubrificanti - Stralcio di questioni in materia di provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi.

Ispettorato generale delle costruzioni navali e dell'utilizzazione del naviglio nell'interesse pubblico:

Divisione III (Costruzioni navali).

Politica dell'industria dell'armamento e delle costruzioni navali - Studi comparati delle legislazioni estere - Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento - Credito navale - Accordi con la Direzione generale della pesca marittima per la programmazione di costruzioni per la pesca - Vigilanza sull'attività economico-amministrativa dei cantieri e stabilimenti per costruzioni e riparazioni navali, in quanto prevista da leggi speciali - Contabilità dei fondi gestiti in base a leggi che prevedono la corresponsione di contributi - Stralcio di pratiche relative a provvedimenti previsti da leggi non più in vigore, in materia di costruzioni navali - Apprestamenti difensivi sulle navi.

Divisione IV (Utilizzazione del naviglio nell'interesse pubblico).

Requisizione e noleggio di navi per conto dello Stato - Determinazione e liquidazione dei compensi - Indennità di perdita e di avaria - Danni di guerra - Valutazioni di navi, galleggianti ed attrezzature portuali e da pesca, sotto l'aspetto amministrativo - Assicurazioni - Schedario speciale del naviglio.

DIREZIONE GENERALE DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRAFFICO MARITTIMO

Segreteria del direttore generale.

Ispettorato generale della politica marittima, della cooperazione marittima internazionale e della sicurezza della navigazione:

Divisione I (Politica marittima).

Politica marittima nazionale - Trattati e convenzioni internazionali bilaterali - Diritto marittimo di guerra e trattati di pace - Accordi economici e di navigazione - Pools, Trusts e Conferences - Noli, mercati e correnti di traffico - Questioni fiscali concernenti la navigazione e la doppia imposizione in campo marittimo - Garanzia statale sui crediti all'esportazione - Assistenza tecnica internazionale - Emigrazione libera e assistita - Problemi di carattere nazionale ed internazionale relativi all'inquinamento delle acque di mare - Agenti marittimi raccomandatari.

Divisione II (Cooperazione marittima internazionale).

Cooperazione marittima internazionale - Organizzazioni marittime internazionali - Convenzioni internazionali marittime multilaterali - Difesa dalle discriminazioni di bandiera di paesi stranieri - Aspetti giuridici ed economici dei nuovi sistemi di propulsione nel campo marittimo - Coordinamento problemi connessi all'uso pacifico della energia atomica.

Divisione III (Sicurezza della navigazione).

Disciplina della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare: trasporto di passeggeri; mezzi di salvataggio; merci pericolose e materiali radioattivi; bordo libero: prevenzione degli abbordi in mare; Codice dei segnali; trasporti speciali (merci flottanti, merci semoventi, traghetti, ecc.) - Sicurezza aria-mare - Segnalazioni meteorologiche per la navigazione marittima - Nuovi mezzi nautici e nuovi sistemi di propulsione e relativi problemi di sicurezza della navigazione - Autorizzazioni, deroghe, equivalenze,

ecc., nei casi riservati alla valutazione dell'Amministrazione centrale - Guidone postale - Radiotelegrafia e radiotelefonia - Distintivi armatoriali - Nominativi internazionali - Polizia della navigazione - Ispezioni per l'accertamento dell'osservanza delle norme di sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Ispettorato generale delle linee sovvenzionate:

Divisione VI (Movimento e traffico dei servizi sovvenzionati).

Servizi marittimi sovvenzionati (itinerari - periodicità - orari navi) - Sorveglianza sui servizi marittimi sovvenzionati - Esame dei contratti di costruzione e dei piani delle navi da adibire a servizi sovvenzionati - Accertamento delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle clausole di convenzione per l'idoneità delle navi - Lavori di trasformazione e di modifica delle navi adibite a servizi sovvenzionati - Traffico sulle linee sovvenzionate - Tariffe e condizioni di trasporto - Servizi cumulativi - Coordinamento con gli altri servizi pubblici di trasporto - Stipulazione delle convenzioni e dei capitolati con le società concessionarie di servizi marittimi sovvenzionati.

Divisione V (Servizi amministrativi e contabili delle linee sovvenzionate).

Analisi dei costi delle linee marittime sovvenzionate - Preventivi di gestione - Applicazione delle convenzioni e dei capitolati per la parte amministrativa e finanziaria: sovvenzioni, rimborsi di spese vive di esercizio, revisione periodica delle sovvenzioni, ritenute per omissioni di viaggi e per deficienze nautiche, penalità, ecc. - Mutui - Cessioni - Cauzioni ed altre garanzie - Bilanci e relazioni tecnico-economiche - Valutazione degli oneri di gestione in dipendenza dell'applicazione dei regolamenti organici del personale dipendente dalle società concessionarie - Controversie amministrative.

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE

Segreteria del direttore generale.

Ispettorato generale del lavoro marittimo:

Divisione I (Gente di mare).

Iscrizione, cancellazioni e reiscrizioni nelle matricole - Idoneità fisica - Istruzione nautica - Titoli professionali - Collocamento - Istruzione professionale - Abilitazioni professionali del personale tecnico delle costruzioni navali - Disciplina - Reati - Tabelle d'armamento - Tabelle viveri - Igiene, abitabilità e benessere degli equipaggi - Contratti collettivi - Contratti di arruolamento - Regolamenti organici e rapporti di lavoro del personale delle società di navigazione sovvenzionate - Contenzioso - Convenzioni internazionali relative al lavoro marittimo - Commissione centrale medica di II grado - Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi - Commissione centrale per l'esame dei ricorsi contro le decisioni delle società esercenti servizi di preminente interesse nazionale in materia di promozioni.

Divisione II (Previdenza marinara).

Pensioni - Rapporti con istituti di previdenza e di assistenza - Assicurazioni sociali - Previdenza per il personale delle società di navigazione sovvenzionate - Casse marittime - Sovvenzioni ed enti con finalità attinenti alla Marina mercantile - Assistenza e ricovero di orfani di marittimi - Assistenza ai naufraghi - Rimpatri - Atti di stato civile e successioni - Sussidi - Benessere dei marittimi nei porti - Medaglie d'onore di lunga navigazione.

Ispettorato generale del lavoro portuale:

Divisione III (Lavoro: sicurezza e produttività portuale).

Controllo e disciplina del lavoro portuale - Stato giuridico dei lavoratori portuali - Compagnie e gruppi portuali - Lavoro occasionale - Uffici del lavoro portuale - Estensione della disciplina del lavoro portuale a porti e approdi di minor traffico - Commissione medica centrale per i lavoratori portuali - Tariffe del lavoro portuale - Tariffe d'impresa - Bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali - Vigilanza sugli enti portuali per quanto riguarda il lavoro portuale - Imprese di imbarco e sbarco - Protezione dei lavoratori portuali contro gli infortuni sul lavoro - Formazione professionale dei lavoratori portuali - Nuove tecniche di maneggio dei carichi - Studi sui metodi che permettono di migliorare l'organizzazione del lavoro ed il rendimento nei porti - Rapporti con enti ed organizzazioni internazionali - Segreteria del Comitato centrale del lavoro portuale.

Divisione IV (Servizi contabili del lavoro portuale).

Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale - Comitato amministrativo del bilancio speciale del lavoro portuale - Contributi per il lavoro portuale - Rendiconti e inventari degli uffici del lavoro portuale - Spese per gli uffici del lavoro portuale - Sussidi - Missioni - Gestioni speciali - Ispezioni - Controllo delle maggiorazioni previdenziali e assistenziali del lavoro portuale - Assistenza e benessere dei lavoratori portuali - Case del portuale.

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PORTI

Segreteria del direttore generale.

Ispettorato generale del demanio marittimo:

Divisione I (Demanio marittimo).

Beni e pertinenze del demanio marittimo - Studi sull'utilizzazione generale del demanio marittimo - Tutela dei beni demaniali - Vigilanza ed ispezioni - Limiti del demanio marittimo - Delimitazioni - Ampliamenti - Consegne di beni ad altre Amministrazioni dello Stato - Esclusioni di zone del demanio marittimo - Amministrazione ed uso del demanio marittimo e degli specchi acquei demaniali - Concessioni di beni demaniali e di spazi acquei - Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca, d'intesa con la Direzione generale della Pesca marittima - Estrazioni di sabbia, ghiaia ed altri materiali.

Divisione II (Utilizzazione del demanio marittimo per fini industriali).

Concessioni di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale per la costruzione e l'esercizio di impianti industriali (cantieri, stabilimenti e depositi di olii minerali, silos, magazzini, impianti chimici, petrolchimici, elettrici, ecc.) - Rapporti con le altre Amministrazioni interessate - Norme di sicurezza - Prevenzione dall'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi e da radiazioni ionizzanti - Ricerche petro-

lifere - Schedario degli impianti petroliferi costieri e delle relative capacità - Vigilanza sull'utilizzazione di aree demaniali ai fini industriali.

Ispettorato generale dei porti:

Divisione III (Porti ed enti portuali).

Opere marittime ed attrezzature portuali - Classificazione e piani regolatori dei porti - Funzionalità dei porti - Fari, fanali e segnalamenti marittimi - Tenuta ed aggiornamento delle monografie dei porti, delle idrografie e dei portolani - Avvisi ai naviganti - Enti portuali (Vigilanza e controllo; ordinamento) - Stazioni marittime - Aziende dei mezzi meccanici per il carico e la discarica delle merci - Opere interessanti la produttività dei porti ed il benessere dei portuali - Traffico portuale e correnti dei traffici nei singoli porti - Rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato per i servizi dalle stesse esercitati nei porti.

Divisione IV (Servizi portuali).

Disciplina, ordinamento e controllo dei lavoratori ausiliari dei porti - Concorsi di ammissione - Iscrizione nei registri - Controllo della ripartizione dei proventi delle Corporazioni dei piloti - Nomina dei pratici locali - Controllo della ripartizione dei proventi dei gruppi di ormeggiatori - Altri addetti alle attività svolte nei porti - Polizia e sicurezza dei porti - Permessi di accesso nei porti - Servizio antincendi - Sanità marittima - Prevenzione dall'inquinamento delle acque nell'ambito portuale - Servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio e relative tariffe - Ricupero di relitti e materiali vari nei porti - Disciplina di attività varie nei porti - Rimozione di navi affondate nei porti - Rifornimento di combustibili alle navi - Tasse e diritti marittimi - Regime doganale dei porti.

Ufficio Patto Atlantico: Trattazione generale delle questioni di competenza dell'Amministrazione della marina mercantile derivanti dalla partecipazione italiana all'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO) e ad altre organizzazioni difensive - Rapporti con le predette organizzazioni e partecipazione alle relative conferenze internazionali - Rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato, con enti ed organizzazioni nazionali - Coordinamento nell'ambito dell'Amministrazione della marina mercantile - Segreteria NATO-UEO.

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

Segreteria del direttore generale.

Ispettorato generale della politica e della disciplina della pesca:

Divisione I (Politica della pesca).

Relazioni internazionali nel campo della pesca - Rapporti con organizzazioni internazionali in materia di pesca - Congressi e conferenze internazionali riguardanti la pesca - Accordi di pesca e loro esecuzione - Rapporti con istituti e laboratori scientifici - Studi relativi alla disciplina e all'incremento della pesca - Organi consultivi della pesca.

Divisione II (Disciplina e lavoro della pesca).

Applicazione delle norme sulla disciplina della pesca e la conservazione del patrimonio ittico - Vigilanza sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca - Rapporti con la Direzione generale del Demanio marittimo e dei porti per le concessioni di pesca e di piscicultura - Contratti di arruolamento - Istruzione professionale dei pescatori - Gradi e qualifiche professionali per l'esercizio della pesca - Disciplina dei pescatori - Previdenza, assicurazione ed assegni familiari per i pescatori - Rapporti con istituti di previdenza e assistenza - Benessere del pescatore - Case di riposo, orfanotrofi ed istituzioni di assistenza per i pescatori - Sussidi - Cooperazione peschereccia.

Divisione III (Disciplina del naviglio e delle industrie della pesca).

Naviglio da pesca - Autorizzazione al trasferimento di navi dalla pesca al traffico e viceversa, d'intesa con la Direzione generale del Naviglio - Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di navi da pesca all'estero, d'intesa con la Direzione generale del Naviglio - Documenti di bordo relativi alla pesca - Autorizzazione all'esercizio della pesca - Pesche speciali (spugne, coralli, crostacei, molluschi, aragoste, seppie, ostriche, mitili, ecc.) - Pesca del novellame - Pesca sportiva - Trasferimento all'estero di navi per l'esercizio della pesca - Rapporti con la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo per la sicurezza della vita umana sulle navi da pesca - Schedario del naviglio peschereccio - Carburante e materie prime per la pesca - Industrie sussidiarie per la pesca - Trasporti di prodotti ittici.

Ispettorato generale delle sovvenzioni alla pesca e delle ricerche:

Divisione IV (Contributi e crediti per la pesca).

Applicazione delle leggi per lo sviluppo della pesca mediante concessioni di crediti e contributi a fondo perduto - Gestione dei relativi fondi - Coordinamento dei finanziamenti e dei contributi con altre provvidenze - Istruzione delle domande - Vigilanza sulla utilizzazione dei finanziamenti dei contributi - Fondo di rotazione - Convenzioni con istituti di credito - Rapporti con il Comitato interministeriale dei finanziamenti - Impegno dei finanziamenti concessi - Accreditamenti agli istituti mutuanti - Contributi nel pagamento d'interesse - Segreteria dei Comitati tecnici.

Divisione V (Indagini economiche e commercio dei prodotti di pesca).

Indagini e ricerche di carattere tecnico su navi, attrezzi e metodi di pesca - Campagne esplorative di pesca - Studi per la conservazione del patrimonio ittico - Studi e indagini di carattere economico e statistico sulla flotta da pesca, sul personale e sulla produzione ittica - Importazione ed esportazione di prodotti ittici - Dazi doganali - Mercati all'ingrosso e centri di raccolta del pesce - Propaganda ed iniziative per il consumo del pesce - Mostre e fiere della pesca - Questioni tributarie.

ISPETTORATO TECNICO

Divisione I (Valutazione di navi e galleggianti di nuova costruzione).

Accertamento dei costi di costruzione e di riparazione di scafi, apparati motori e apparecchi ausiliari - Rapporti con la Direzione generale del naviglio per lo studio dei provvedimenti riguardanti l'industria delle costruzioni navali - Valutazione di prezzo di navi e galleggianti di nuova costruzione - Valutazioni di prezzo per acquisti e vendite di navi nuove e galleggianti nuovi all'estero - Valutazioni delle spese di gestione delle navi da adibire a servizi sovvenzionati.

Divisione II (Valutazione di navi e galleggianti esistenti).

Valutazioni di prezzo di navi e galleggianti esistenti a fini fiscali (vendite, successioni, rivalutazioni patrimoniali, ecc.) - Valutazioni di prezzo per acquisti e vendite di navi usate e galleggianti usati all'estero - Determinazione di valori di demolizione di navi - Valutazione di danni di guerra di navi, galleggianti e attrezzature marinaresche - Determinazione di compensi di requisizione e di noleggio di navi da parte dello Stato.

Divisione III (Esame sistemazioni equipaggi delle navi, potenzialità tecnica cantieri).

Esame dei piani riguardanti le sistemazioni igiene e abitabilità degli equipaggi in relazione alla legge 16 giugno 1939, n. 1045 - Accertamento della potenzialità tecnica dei cantieri navali e degli stabilimenti meccanici.

Divisione IV (Studi diversi e piani generali di progetto navi).

Studi di questioni concernenti la sicurezza della navigazione, i trasporti speciali, la stabilità e la robustezza della nave, la propulsione convenzionale e nucleare e altri problemi di architettura e costruzione navale - Esame dei piani generali di progetti di navi da adibire a servizi sovvenzionati - Esame delle invenzioni nel campo navale.

Art. 2.

Gli ispettori generali sono preposti agli Ispettorati generali. In caso di assenza o di impedimento del titolare della Direzione generale l'ispettore generale più anziano ne esercita le funzioni.

Roma, addì 22 maggio 1964

(4447) *Il Ministro*: SPAGNOLLI

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1964.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1963 dagli istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1963 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni, nonchè dalle imprese di riassicurazione, e stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 26 maggio 1964

(4529) *Il Ministro*: MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1964.

Emissione di Buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 22 ottobre 1963, con il quale si è stabilito che gli importi dei Buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° novembre 1963 al 30 giugno 1964 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di giugno 1964 l'emissione di Buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 25 giugno 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1964
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 231. — VENTURA SIGNORETTI

(4750)

DECRETO PREFETTIZIO 25 maggio 1964.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto prefettizio n. 1518/Gab. in data 1° dicembre 1961, con cui si è provveduto alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° dicembre 1961-30 novembre 1964;

Ritenuto che il dott. Carlo Morandi, nominato componente del Consiglio provinciale suindicato in rappresentanza dell'Ordine dei medici veterinari, ha chiesto di essere sostituito nell'incarico;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta;

Decreta:

Il dott. Luigi Beretta è nominato componente del locale Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Carlo Morandi.

Mantova, addì 25 maggio 1964

(4556) *Il Ministro*: PIERACCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 38 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3913/R in data 9 marzo 1964

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Ciclostreptal*, flaconcino × gr. 0,500 a tappo perforabile con fiale solv.	Lisapharma Erba, Como, via Licinio, 11	13- 4-1961	13.078	9-12-1963
2	*Fixocal D3* per uso veterinario (categoria), 3 fiale × 5 cc. × 500.000 U. I.	Id.	22-10-1959	10.362/D	9-12-1963
3	*Fixocal D3* per uso veterinario (categoria), 5 fiale × 5 cc × 100.000 U. I.	Id.	22-10-1959	10.362/C	9-12-1963
4	*Fixocal D3* (serie di categoria), per uso veterinario, 3 fiale × 10 cc. × 200.000 U. I.	Id.	22-10-1959	10.362/C-1	9-12-1963
5	*Fosfolisa* per uso veterinario (categoria), 5 fiale × 10 cc., 1 flacone × 100 cc.	Id.	19-11-1959	8.941/A	9-12-1963
6	*Lavanda Vaginale all'Acriflavina*, per uso veterinario, 2 flaconcini × gr. 5	Id.	18- 3-1960	17.032	9-12-1963
7	*Sulfo-Lisa*, per uso veterinario, 10 compresse × gr. 0,5	Id.	21-10-1959	16.071	9-12-1963
8	*Tiocronlisa*, per uso veterinario, 20 compresse × gr. 0,500	Id.	5- 1-1961	18.346	9-12-1963
9	*Tiocronlisa*, per uso veterinario, 5 compresse × gr. 5	Id.	5- 1-1961	18.346/2	9-12-1963
10	*Neo-chinoterpene Caf*, 6 supposte × gr. 3	Ceccarelli, Firenze, via G. Caponsacchi, 33	14- 6-1961	18.691	19-11-1963
11	*Neo-chinoterpene Caf*, 6 supposte × gr. 1,50 . .	Id.	14- 6-1961	18.691/1	19-11-1963
12	*Yucutan*, 30 compresse	Falorni, Firenze, via G. Bechi n. 3-9	22-12-1958	14.627	9-12-1963
13	*Yucutan*, tubetto × 60 compresse	Id.	9- 9-1959	14.627	9-12-1963
14	*Sympatol*, 30 fiale × gr. 0,06 × 1 cc.	Manetti & Roberts, Firenze, via Carlo Pisacane, 1	23- 4-1950	3.268	4-12-1963
15	*Esaformina*, 24 comrpesse	Bruco, Genova, via Canevari n. 24/6	5-10-1948	1.625	18-12-1963
16	*Fosfosil*, 10 fiale × 2 cc., flacone × 200 cc. . .	Id.	14- 2-1955	9.737	18-12-1963
17	*Thiocalcion Bruco*, 6 fiale × 3 cc.	Id.	13- 1-1949	448/E	20-12-1963
18	*Thiocalcion Bruco D*, 6 fiale × 5 cc.	Id.	13- 1-1949	448/D	20-12-1963
19	*Thiocalcion Bruco*, 6 fiale × 3 cc, 6 fiale × 5 cc., 6 fiale × 10 cc.	Id.	27- 5-1946	448	20-12-1963
20	*Thiocalcion Bruco guaiacolato*, 6 fiale × 3 cc. - tipo bambini, 6 fiale × 5 cc. - tipo adulti - normale, 6 fiale × 10 cc. - tipo adulti - forte	Id.	20-10-1949	448/A	20-12-1963
21	*Thiocalcion Bruco C*, 6 fiale × 10 cc.	Id.	13- 1-1949	448/C	20-12-1963
22	*Kabistrep*, fiala × 4 cc. × gr. 1, fiala × 20 cc. × gr. 5	Kabi, Stoccolma (Svezia), rappresentata in Italia dalla ditta Vitrum, Genova, piazza Colombo, 2	27- 6-1953	7.851	9- 1-1964
23	*Bismoterran*, tubetto × 25 gr., tubetto × 10 gr. . .	Chemische Tempelhof Preussa Temmlera di Berlino, rappresentata in Italia dalla ditta Zilliken, Genova, corso Carbonara, 10-A/2	23- 6-1958	13.990	8- 1-1964
24	*Bismoterran*, tubetto di compresse	Id.	23- 6-1958	13.990/A	8- 1-1964
25	*Zillijodina B1 fosforilata* forte (categoria), 5 fiale × 3 cc. × gr. 0,10	Zilliken, Genova, corso Carbonara, 10-A/2	26- 7-1955	405/B	22- 1-1964

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
26	*Bergafill*, flacone × gr. 150 disinfettante . . .	O.P.I.S., Messina, via da Farina 185	3- 1-1953	7.368	25- 1-1964
27	*Corticosterolo*, 4 fiale × 1 cc. × mgr. 2	Belfanti, Milano, via Darwin n. 20	28- 2-1951	4.549	30- 1-1964
28	*Endofollicolina*, gocce uso perlinguale . . .	Id.	6- 5-1950	3.346	30- 1-1964
29	*Endospermina*, gocce × 50 cc., 6 fiale × 1,5 cc.	Id.	23- 5-1952	6.500	30- 1-1964
30	*Flar-Epato vitaminico*, 15 confetti	Id.	23- 6-1958	12.438/A	18-12-1963
31	*Flar-Epato vitaminico*, 5 flaconi A × 10 cc. + 5 flaconi, B di solvente	Id.	18- 4-1957	12.438	18-12-1963
32	*Gelatina emostatica*, flaconi × 20 cc., flaconi × 50 cc.	Id.	13- 1-1950	2.783	30- 1-1964
33	*Gineglandolo*, flacone × 50 cc. gocce	Id.	20- 6-1952	6.578	30- 1-1964
34	*Ismalar*, boccetta × 100 compresse	Id.	6- 2-1952	5.941	30- 1-1964
35	*Liosiero antidifterico*, boccetta × 2000 U con 1 fiala di solvente × 3 cc.	Id.	6-10-1950	3.900	30- 1-1964
36	*Liovaccino aborto epizootico*, 3 fiale × 5 cc. + solvente, 1 fiala × 5 cc. + solvente	Id.	30- 1-1953	7.427	30- 1-1964
37	*Luteosterone*, scatola × 3 fiale × mg. 2, scatola × 1 fiala × mg. 10	Id.	8- 6-1943	37	30- 1-1964
38	*Paratormolo*, 1 fiala × 10 cc., 1 flacone × 5 cc. tipo forte	Id.	9- 4-1951	4.736	30- 1-1964
39	*Prostilbene*, 6 fiale × 1 cc. × mgr. 1 . . .	Id.	6-12-1955	10.643	30- 1-1964
40	*Prostilbene* (categoria), 20 compresse × mgr. 1 .	Id.	3- 3-1956	10.643/B	30- 1-1964
41	*Siero antidifterico anallergico di bue*, fiala × 5 cc. × 1000 U. I.	Id.	19- 1-1956	10.714/B	30- 1-1964
42	*Vaccino a germi vivi contro l'aborto epizootico - Ceppo Buck* 19 per uso veterinario (categoria), fiala × 1 dose, fiala × 2 dosi, 10 fiale × 2 dosi	Id.	24- 6-1960	3.933/A	30- 1-1964
43	*Vaccino Malrosso maiali*, uso veterinario, fiala × 5 cc. 10 dosi, fiala × 2 cc. 4 dosi	Id.	4- 8-1956	10.682	30- 1-1964
44	*Vaccino malrosso maiali*, uso veterinario, 5 fiale × 1 cc.	Id.	27-12-1955	10.682	30- 1-1964
45	*Virormolo*, 4 fiale × 5 mgr.	Id.	5- 6-1943	31	30- 1 1964
46	*Viroglandolo*, flacone × 50 gocce, 6 fiale × 2 cc.	Id.	13- 4-1951	4.765	30- 1-1964
47	*Biotercíclin*, 10 capsule × mgr. 150	Bioter, Milano, via Valassina n. 45	8- 2-1961 4- 5-1961	18.396	18-12-1963
48	*Risulpir*, 24 compresse × mg. 500, 50 compresse × mg. 500	Id.	16- 5-1962	16.473	18-12-1963
49	*Risulpir*, flacone × 100 cc. per sospensione pediatrico	Id.	11- 6-1962	16.473/A	18-12-1963
50	*Risulpir* categoria, flacone × 50 cc. per sospensione pediatrica, flacone × 200 cc. per sospensione pediatrica	Id.	21-12-1959	16.473/A	18-12-1963
51	*Pomata oftalmica Far serie Cortisone*, tubetto gr. 3 pomata al 5%	Farmila, Milano, via Bellezza n. 15	22-12-1951	5.679	16-12-1963
52	*Agliovaler*, 5 fiale × 2 cc.	Gualdoni, Milano, via Cimarosa, 17	17- 7-1950	3.623	14-12-1963
53	*Atirol B/6*, 50 confetti tipo semplice	Id.	19- 9-1958	3.854	14-12-1963
54	*Atirol B/6*, 50 confetti tipo valerianato	Id.	19- 9-1958	3.854/A	14-12-1963
55	*Amatobiina Gualdoni*, flacone 30 cc. gocce, 10 fiale × 1 cc. 1° grado, 20 fiale × 1 cc. 1° grado, 10 fiale × 1 cc. 2° grado, 20 fiale × 1 cc 2° grado, 10 fiale × 1,3 cc. 3° grado	Id.	30- 6-1950	3.537	12-12-1963
56	*P.V.P. Lofarma* (categoria), fiala × 3 cc, fiala × 5 cc., fiala × 10 cc.	Lofarma, Milano, viale Abruzzi, 42	2- 4-1954	7.280/A	12-12-1963
57	*P.V.P. Lofarma*, flacone × 250 cc.	Id.	19-11-1952	7.280	12-12-1963
58	*P.V.P. ritardo*, fiala × 3 cc.	Id.	16- 4-1954	8.831	12-12-1963
59	Colistasi, 15 confetti × gr. 0,70	*Neopharmed*, Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi.	5- 5-1954	8.896	20-12-1963
60	*Diabctoral*, 10 compresse × gr. 0,50	Id.	19- 4-1957	12.466	9-12-1963
61	*Eucolina* (categoria), 5 fiale × 5 cc.	Id.	25- 6-1958	12.391/A-1	20-12-1963
62	*Eucolina* (categoria), 10 fiale × 3 cc.	Id.	25- 6-1958	12.391/A	20-12-1963
63	*Eucolina*, 30 compresse	Id.	25- 6-1958	12.391	10-12-1963

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
64	*Ipolisen*, 20 compresse × 10 mg.	Neopharmed, Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi.	14- 5-1960	16.925	20-12-1963
65	*Neodiuractin*, 20 compresse × gr. 0,05	Id.	27- 8-1959	15.539	9-12-1963
66	*Nostamin*, 20 compresse	Id.	6-10-1959	15.857	20-12-1963
67	*Oxyphenon*, tubo × 20 compresse	Id.	9- 2-1952	5.846	20-12-1963
68	*Reumoplex*, 50 compresse	Id.	2-10-1951	5.348	20-12-1963
69	*Sulpirazina*, flacone × 12 compresse	Id.	20- 4-1959	15.088	9-12-1963
70	*Tecormina* (categoria), 6 supposte × 0,5 gr.	Id.	17-10-1959	15.769/A	20-12-1963
71	*Tecormina*, 20 compresse × 0,2 gr.	Id.	17-10-1959	15.769	20-12-1963
72	*Tensitol*, 20 compresse × gr. 0,5	Id.	6-10-1959	15.738	9-12-1963
73	*Testoplex*, 4 supposte per adulti, 4 supposte per bambini	Id.	7- 1-1952	5.791	20-12-1963
74	*Meticorten*, 20 compresse × mgr. 5	Schering, Milano, via L. Mancinelli, 7	29- 7-1955	10.274	19-12-1963
75	*Sulfadimeta* (categoria), 20 candelette	Savona Medicinali, Parma, via Baganza, 2	6- 6-1951	2.500	28- 1-1964
76	*Anepaton*, 5 supposte	S.I.R.T. - BBP, Pontedera (Pisa), via N. Bixio, 30	2- 3-1959	10.604/A	25-11-1963
77	*Arsenoiod* (serie di categoria, 10 fiale × 1 cc. di 2° grado	S.A.I.F.E., Reggio Emilia, via Guido da Costello, 25	24- 2-1959	14.868/A-1	28- 8-1963
78	*Arsenoiod* (categoria), 10 fiale × 1 cc. di 1° grado	Id.	24- 2-1959	14.868/A	28- 8-1963
79	*Arsenoiod* (serie di categoria), 10 fiale × 1 cc. di 3° grado	Id.	24- 2-1959	14.868/A-2	28- 8 1963
80	*Arsenoiod*, flacone × gr. 20 gocce	Id.	24- 2-1959	14.868	28- 8-1963
81	*Bronchio della ditta Fagos*, 30 pastiglie gommose all'efedrina, 22 pastiglie espettoranti balsamiche, 40 pastiglie espettoranti balsamiche	Id.	13- 8-1958	112/A	28- 8-1963
82	*Bronchio della ditta Saife*, flacone × gr. 200, flacone × gr. 225 di sciroppo con efedrina - tipo semplice	Id.	13- 8-1958 5- 4-1960	112	28- 8-1963
83	*Bronchio della ditta S.A.I.F.E.*, flacone × gr. 225 di sciroppo creosolo	Id.	5- 4-1960	112/C	28- 8-1963
84	*Calcio Fagos* (categoria), 36 cialdoni	Id.	31- 7-1957	128/B	28- 6-1963
85	*Calcio Fagos* (categoria), sciroppo × gr. 200	Id.	31- 7-1957	128/A	28- 8-1963
86	*Calcio Fagos* (categoria), flacone granuli × gr. 100	Id.	31- 7-1957	128/C	28- 8-1963
87	*Calcio Fagos*, 10 fiale × 5 cc.	Id.	31- 7-1957	128/1	28- 8-1963
88	*Calcio Fagos*, 5 fiale × 10 cc.	Id.	31- 7-1957	128/2	28- 8-1963
89	*Calcio Fagos*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	31- 7-1957	128	28- 8-1963
90	*Litiodina*, flacone × gr. 200	Id.	18- 7-1958	14.062	28- 8-1963
91	*Magnesia della ditta S.A.I.F.E.*, busta × gr. 15, scatola × gr. 18, flacone × gr. 70	Id.	5-11-1958	14.449	28- 8-1963
92	*Neopurgina cachets*, 2 cachets	Id.	21- 8-1957	12.903	28- 8-1963
93	*Peptofosfina*, flacone × gr. 200	Id.	2- 2-1957	12.107	28- 8-1963
94	*Perle del Garda*, 15 perle, 40 perle	Id.	12-12-1958	3.393	23- 8-1963
95	*Gastralgina*, 20 compresse	Angelini, Roma, via Amelia n. 70	13- 8-1952	6.819	10-12-1963
96	*Gential* (categoria), 6 ovuli allo 0,5%	Biomedica Internazionale, Istituto di ricerche e applicazioni Biologiche, Roma, via Tiburtina, Km. 15°	15- 7-1957	12.770/A	18-10-1963
97	*Gential*, tubo × gr. 30 di gel allo 0,5%	Id.	15- 7-1957	12.770	18-10-1963
98	*Infundin*, 2 fiale × 1 cc.	Burroughs Wellcome, Londra, rappresentata in Italia, dalla ditta Wellcome Italia, via Petronella, 22/24, Pomezia (Roma)	8- 3-1952	6.014	2-12-1963
99	*Vitamina B1 Filippi*, 5 fiale × 1 cc. × mg. 5	Filippi, Roma, Lungotevere della Vittoria, 5	24-10-1962	20.046	28-12-1963
100	*Vitamina B1 Filippi*, 20 compresse × mg. 5	Id.	24-10-1962	20.046/A	28-12-1963
101	*Vitamina B1 Filippi*, 3 fiale × 1 cc.	Id.	24-10-1962	20.046/1	28-12-1963
102	*Antiparkinson - Klahn*, 50 compresse	Hoffmann - Lampis, Roma, via Tiburtina, 1233	7- 5-1957	12.520	30-12-1963

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
103	*Atoxipan*, 6 fiale × 2 cc., 6 fiale × 3 cc.	Consorzio neoterapico nazionale, Roma, via di Priscilla, 101	17- 7-1945	172	30- 1-1964
104	*Atoxipan*, 6 fiale × 3 cc.	Id.	24-11-1956	172/1	30- 1-1964
105	*Cardiovanil*, 3 fiale × 2 cc.	Hoffmann - Lampis, Roma, via Tiburtina, 1233	5-10-1956	11.611	30-12-1963
106	*Cluporubrin*, 6 fiale × 1 cc.	Id.	7- 4-1959	15.021	30-12-1963
107	*Krinobil*, 10 compresse × gr. 2	Id.	19- 1-1957	12.077	30-12-1963
108	*Mepro-sermalin*, 30 confetti × gr. 0,5	Id.	8- 1-1959	14.658	30-12-1963
109	*Mioelastina* (categoria), 6 supposte × gr. 1,5	Id.	7- 5-1962 6- 8-1962	19.827/A-1	30-12-1963
110	*Pupy-Dent*, flaconcino × 10 cc.	Id.	2- 9-1953	8.037	30-12-1963
111	*Rettofuran*, 6 supposte × 200 mg.	Id.	3-11-1961	17.470	30-12-1963
112	*Rettofuran*, 6 supposte × mgr. 100	Id.	3-11-1961	17.470/1	30-12-1963
113	*Sedazina*, 30 confetti	Id.	20- 8-1959	15.458/B	9-10-1963
114	*Sedazina*, 10 supposte × gr. 1,5	Id.	20- 8-1959	15.458/A	9-10-1963
115	*Tireo sermalin*, 20 confetti × gr. 0,35	Id.	7- 3-1960	16.997	30-12-1963
116	*Dicrysticin* 400, flacone × 1 dose + solvente	Squibb, Roma, via Salaria, 716	6-11-1957	5.971	12-12-1963
117	*Sanimal* per uso veterinario, 1 flacone di soluzione per uso esterno	Colli, Sondrio, Sondalo	14-12-1959	15.801	27- 1-1964
118	*Ru-Gas Vete*, per uso veterinario, 6 capsule tipo equino	Vete, Cavazzale (Vicenza), via Giuseppe Roi	30- 9-1961	2.728/1	23- 1-1964
119	*Ru-Gas Vete*, per uso veterinario, 6 capsule tipo bovino	Id.	30- 9-1961	2.728	23- 1-1964

(3668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Filosofia teoretica » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino è vacante la cattedra di « Filosofia teoretica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4687)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1964, registro n. 10 Industria, foglio n. 98, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Polli Giampiero avverso la decisione con la quale la G.P.A. di Milano aveva rigettato il ricorso del medesimo proposto, avverso il provvedimento del sindaco di Melegnano che gli aveva negato l'aggiunta delle voci « macchine fotografiche, cineprese, proiettori ed accessori in genere per la fotografia » alla licenza di commercio in suo possesso per la vendita di orologi in detto Comune, piazza Codeleoncini, 8.

(4676)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, n. 2027/438, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Brandolini Vito, nato in Castiglione a Casauria il 5 novembre 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria, estese mq. 380 riportate in catasto alle particelle numeri 62/*m* e 62/*p* e parte delle strade del foglio di mappa n. 6 del comune di Castiglione a Casauria, e nella planimetria tratturale con i numeri 202 e 207.

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, n. 2026/437, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Chiola Carmine, nato in Castiglione a Casauria il 16 settembre 1897, e Brandolini Vito, nato in Castiglione a Casauria il 5 novembre 1903, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria, estesa mq. 390 riportata in catasto alla particella n. 62/*n* del foglio di mappa n. 6 del comune di Castiglione a Casauria, e nella planimetria tratturale con il n. 204.

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, n. 2031/442, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Varrasso Pasquale, nato in Castiglione a Casauria il 4 gennaio 1888, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria estesa mq. 260 riportata in catasto alle particelle numeri 612 parte, 609 parte e 613 parte del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria, e nella planimetria tratturale con il n. 290.

(4619)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Pietro Avellana

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1964, n. 1945/417, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Alena Filomena, nata in San Pietro Avellana il 9 giugno 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Celano-Foggia » in San Pietro Avellana, estese mq. 120 riportate in catasto alle particelle numeri 154-*b* e 154-*c* del foglio di mappa n. 39 del comune di San Pietro Avellana, e nella planimetria tratturale con i numeri 154-*b* e 154-*c*.

(4502)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Filetto

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1964, n. 1440/251, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Prinzio Adamo, nato in Guardiagrele il 24 aprile 1934 e Di Prinzio Rocco, nato in Guardiagrele il 17 agosto 1939, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in comune di Filetto, estese mq. 9484 riportate in catasto alle particelle numeri 283 parte, 303-*e*, 303-*r* del foglio di mappa n. 12 ed alla particella n. 364 parte, del foglio di mappa n. 13 del comune di Filetto, e nella planimetria tratturale con i numeri 104, 105, 131 e 130.

(4503)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1964, n. 2020/447, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Angeli Michele, nato in Guardiagrele il 29 settembre 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in comune di Orsogna, estese mq. 1040 riportate in catasto alle particelle numeri 40 parte e 228-*t* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna, e nella planimetria tratturale con i numeri 286 e 285.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1964, n. 2018/445, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Arloro Antonio, nato in Orsogna il 1° luglio 1894, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in comune di Orsogna, estese mq. 7214 riportate in catasto alle particelle numeri 89 parte e 228-*a v* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna, e nella planimetria tratturale con i numeri 314 e 313.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1964, n 2021/448, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Auriti Anna, nata a Guardiagrele il 1° gennaio 1918, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in comune di Orsogna, estesa mq. 1700 riportata in catasto alla particella n. 387-*c* del foglio di mappa n. 10 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 144.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1964, n. 2017/444, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cipollone Luigi, nato in Orsogna il 20 marzo 1923, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in comune di Orsogna, estesa mq. 6823 riportata in catasto alla particella n. 387-*i* del foglio di mappa n. 10 del comune di Orsogna, e nella planimetria tratturale con il n. 153.

Con dcreto ministeriale in data 26 febbraio 1964, n. 2022/449, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Galante Angela-Maria-Domenica, nata in Orsogna il 2 ottobre 1883, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in comune di Orsogna, estese mq. 11.765 riportate in catasto alle particelle numeri 92 parte e 138-*a d* del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna, e nella planimetria tratturale con i numeri 383 e 382.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1964, n. 2019/446, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Iocco Adelina, nata in Orsogna il 14 gennaio 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in comune di Orsogna, estese mq. 84 riportate in catasto alla particella n. 204 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 247-*i* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna, e nella planimetria tratturale con i numeri 230 e 231.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1964, n. 2023/450, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Magno Giuseppe, nato in Orsogna il 4 novembre 1914, Magno Luisa-Armida, nata in Orsogna il 25 ottobre 1918 e Magno Maria-Pia, nata il Orsogna il 24 giugno 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in comune di Orsogna, estese mq. 1990 riportate in catasto alle particelle numeri 91 parte e 138-*a c* del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna, e nella planimetria tratturale con i numeri 381 e 380.

(4504)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1964, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 254, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal signor Carelli Pietro, in data 23 gennaio 1962, avverso la deliberazione 6 luglio 1961 del presidente della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, con la quale venne revocata l'assegnazione di terreno precedentemente concesso al ricorrente.

(4588)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;
Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935, n. 1559/R/Gab. con cui al sig. Karbon Giovanni, nato a Castelrotto il 10 maggio 1890, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Carboni;
Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 marzo 1964 dal sig. Carboni Uberto, figlio del predetto in atto residente a Castelrotto;
Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;
Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5;
Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935, numero 1559/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Carboni Uberto, nato il 24 luglio 1926 a Castelrotto, ivi residente viene ripristinato nella forma tedesca di Karbon.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 maggio 1964

(4611) *Il Vice Commissario del Governo*: PUGLISI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali, nei Convitti « S. Pellico » di Ala, « D. Alighieri » di Gorizia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio presso il Convitto « S. Pellico » di Ala;

Veduto il regio decreto-legge 18 marzo 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio:

a) centonovantasei posti ordinari, da godersi presso i Convitti nazionali;

b) undici posti presso il Convitto « S. Pellico » di Ala, riservati ad alunni della Venezia Tridenntina, che abbiano titolo per frequentare la locale scuola media ed il ginnasio statali;

c) dodici posti presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le scuole statali di istruzione secondaria.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che siano cittadini italiani, che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1964.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano convittori dei Convitti nazionali, dei Convitti « S. Pellico » di Ala, « D. Alighieri » di Gorizia, e alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Convitti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra e ai figli dei decorati al valore. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, divisione 5ª), entro il 15 luglio 1964.

Nella domanda di ammissione al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, potranno essere segnalati, a titolo puramente indicativo, almeno cinque Convitti nazionali.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita;

b certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1963-64 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente Provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) *certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria* A, B, C, *complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.*

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

h) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1963-64, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni convittori dei Convitti nazionali, dei Convitti « S. Pellico » di Ala, « D. Alighieri » di Gorizia, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del precedente art. 5; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del Convitto.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede assegnatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 20 maggio 1964

p. *Il Ministro*: BADALONI

(4383)

Concorso a posti gratuiti di studio negli Istituti pubblici di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative e interpretative del citato regio decreto n. 2392, del 1929;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Considerato che lo stanziamento sul cap. 102 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 fu, tra l'altro, aumentato per la istituzione di nuovi posti gratuiti in favore dei profughi giuliani e dalmati;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei sottoindicati Istituti di educazione femminile:

a) venti posti presso gli Educandati femminili dello Stato;

b) quattro posti presso il Conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia;

c) tre posti presso il Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservati, in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga, e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana;

d) sette posti presso il Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

e) otto posti presso il Convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguito la licenza elementare.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che siano cittadine italiane, che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1964.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensate le concorrenti che siano già alunne convittrici in Istituti pubblici di educazione femminile o alunne beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero in altri Istituti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati ed invalidi di guerra e alle figlie dei decorati al valore. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Le orfane di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, divisione 5ª), entro il 15 luglio 1964.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3258:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1963-64 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente Provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) *certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria* A, B, C, *complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti della famiglia stessa.*

Detto certificato, per le partecipanti al concorso a otto posti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate, può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunna;

g) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria ecc.). Detto documento non è richiesto per le concorrenti ai posti gratuiti di cui alla lettera *e*) dell'art. 1;

h) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1963-64, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

i) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Le concorrenti che siano alunne convittrici in istituti pubblici di educazione o beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero, anche in altri istituti, sono dispensate dal presentare documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del precedente art. 5; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittrici con un certificato rilasciato dalla direttrice dell'Istituto.

Art. 7.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinatale o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissato per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne alle quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 20 maggio 1964

p. *Il Ministro*: BADALONI

(4584)

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali, nei Convitti « N. Sauro » di Trieste, « F. Filzi » di Gorizia, riservato ad alunni della Venezia Giulia e ad alunni profughi giuliani e dalmati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislaitvo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;
Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, art. 8;
Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi nazionali, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio:

a) concorso a cinquantotto posti presso i Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile, riservato ad alunni ed alunne delle scuole elementari e secondarie;

b) concorso a venti posti presso il Collegio « N. Sauro » di Trieste, riservato ad alunni delle scuole secondarie;

c) concorso a cinquantacinque posti presso il Collegio « F. Filzi » di Gorizia, riservato ad alunni delle scuole secondarie.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta e che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1963-64.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli alunni meritevoli e bisognosi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, purchè non abbiano superato il 16° anno di età alla data del 1° ottobre 1964.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano convittori dei Convitti nazionali o di altri Istituti di educazione o alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Istituti.

Art. 4.

L'appartenenza alle categorie sopra indicate dovrà essere comprovata:

a) per gli alunni della Venezia Giulia, con certificato rilasciato dal Comune di residenza;

b) per gli alunni profughi della Venezia Giulia e Dalmazia, mediante attestato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione classica, divisione 5ª) entro il 15 luglio 1964.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1963-64 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio debbono avere valore legale e, se rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dal competente Provveditore agli studi;

d) stato di famiglia;

e) *certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria* A, B, C, *complementare, patrimonio), dell'aspirante e degli altri componenti della famiglia stessa.*

Detto certificato potrà essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1963-1964, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alla lettera *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 7.

I concorrenti che siano già alunni convittori nei Convitti nazionali o in altri Istituti pubblici di educazione femminile o nei Convitti « N. Sauro » di Trieste, « F. Filzi » di Gorizia, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) del precedente art. 6; devono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal capo dell'Istituto.

Art. 8.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede assegnatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il collegio sono a carico del concorrente.

Art. 10.

Gli alunni ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 20 maggio 1964

p. *Il Ministro*: BADALONI

(4382)

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali ed in altri Istituti di educazione, riservato a particolari categorie di alunni delle scuole secondarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 art. 8;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso nazionale, per titoli, per il conferimento di quaranta posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali e negli altri Istituti di educazione.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni, maschi e femmine, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta e che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1963-64.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli alunni appartenenti ad una delle categorie assistibili sotto indicate, purchè non abbiano superato il 16° anno di età alla data del 1° ottobre 1964:

a) orfani di guerra, o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione;

b) figli di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

c) figli di grandi invalidi e di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

d) orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali;

e) figli di rimpatriati dall'estero o dall'Africa ex italiana, o profughi dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia ex italiana, o da Briga o da Tenda;

f) studenti minorati di guerra;

g) sinistrati che abbiano subito notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni.

Dal requisito dell'età, indicato nel primo comma del presente articolo, sono dispensati i candidati che siano convittori dei Convitti nazionali o di altri Istituti di educazione o alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Istituti.

Art. 4.

L'appartenenza alle categorie sopra citate dovrà essere comprovata:

a) per gli orfani di guerra o per cause di guerra o per la lotta di liberazione, con una dichiarazione rilasciata dal Comitato provinciale per gli orfani di guerra, dalla quale risulti che il concorrente è orfano di guerra o per cause di guerra o per la lotta di liberazione;

b) per i figli di dispersi per effetto di eventi bellici, mediante attestato rilasciato dal competente Ufficio comunale;

c) per i figli di grandi invalidi o grandi mutilati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale per mutilati ed invalidi di guerra;

d) per gli orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, mediante attestato rilasciato dalle relative Amministrazioni;

e) per i figli rimpatriati dall'estero, dall'Africa ex italiana, da Briga o da Tenda, mediante attestato della competente Prefettura;

f) per i profughi dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia ex italiana, mediante attestato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;

g) per gli studenti minorati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

h) per i sinistrati, mediante certificato rilasciato dalla competente Intendenza di finanza, se trattasi di danni a beni mobili, dal competente Ufficio provinciale del Genio civile, se trattasi di danni a beni immobili.

In detto certificato dovrà essere indicata l'entità del danno subito, l'avvenuto accertamento e la misura dell'eventuale risarcimento.

Art. 5.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, divisione 5ª) entro il 15 luglio 1964.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1963-64 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie;

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente Provveditore agli studi;

d) stato di famiglia;

e) *certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria* A, B, C, *complementare, patrimonio), dell'aspirante e degli altri componenti della famiglia stessa.*

Detto certificato per i profughi può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famaglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1963-64, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 7.

I concorrenti che siano già alunni convittori, nei Convitti nazionali ed in altri Istituti di educazione, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del precedente art. 6; devono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal capo dell'Istituto.

Art. 8.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede assegnatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il collegio sono a carico del concorrente.

Roma, addì 20 maggio 1964

p. *Il Ministro*: BADALONI

(4381)

Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Bologna.

Art 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918,

n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore dal decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti di Bologna, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Bologna, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per la pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 32, foglio n. 107

Programma degli esami di concorso a posti di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nelle Accademie di belle arti.

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche dell'incisione, con particolare riguardo all'incisione calcografica e di essere informato su i fatti storici riguardanti il loro nascere e il loro sviluppo. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di incisione eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione.

Il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento dell'incisione nei vari corsi dell'accademia.

(3914)

Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Milano.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per di confine con la Jugoslavia e nei territori soggtti a tale servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti di Milano, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dello istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali rsultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Milano, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 novembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 32, foglio n. 108

Programma degli esami di concorso a posti di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nelle Accademie di belle arti.

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche dell'incisione, con particolare riguardo all'incisione calcografica e di essere informato su i fatti storici riguardanti il loro nascere e il loro sviluppo. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di incisione eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione.

Il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento dell'incisione nei vari corsi dell'Accademia.

(3921)

Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9a e 10a categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9a e da 3 a 6 della categoria 10a della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente alla Accademia di belle arti di Roma, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dello istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Roma, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire al posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per la pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presene concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente articolo 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 32, foglio n. 109

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di tecniche dell'incisione nelle Accademie di belle arti.

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza delle varie tecniche dell'incisione, con particolare riguardo all'incisione calcògrafica e di essere informato sui fatti storici riguardanti il loro nascere e il loro sviluppo. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di incisione eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione.

Il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento dell'incisione nei vari corsi dell'Accademia.

(3924)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102423 del 27 maggio 1963, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1963, n. 156, parte II, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto e ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 102423 del 2 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1964, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 100243 del 26 febbraio 1964, con il quale veniva decretata la ammissione e la esclusione delle candidate ostetriche al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 101699 del 13 aprile 1964, con il quale è stato revocato il proprio decreto-bando di concorso n. 102423 del 27 maggio 1963 limitatamente alla prima condotta ostetrica del comune di Negrar, soppressa con deliberazione del Consiglio comunale, regolarmente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa;

Visti i verbali delle dieci sedute della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica sopracitati;

Ritenuto regolari e legittime tutte le operazioni svolte dalla suddetta Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 e ritenuta propria la competenza a provvedere in merito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti ostetriche che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui nelle premesse:

1.	Visioli Adele	punti	66,947 su 100
2.	Angelini Fernanda	»	64,206 »
3.	Giri Nella	»	64,075 »
4.	Pizzamiglio Rosetta	»	64,060 »
5.	Sponda Lucia	»	64,021 »
6.	Bianchini Idelma	»	63,636 »
7.	Carra Anna	»	63,341 »
8.	Bergamini Virginia	»	62,424 »
9.	Begossi Anna Maria	»	61,893 »
10.	Bruni Maria	»	60,544 »
11.	Mirandola Maria	»	59,451 »
12.	Garò Amalia Bice	»	59,318 »
13.	Montanari Eros	»	58,956 »
14.	Gasparoni Bertilla	»	58,916 »
15.	Pizzinato Ivana	»	58,855 »
16.	Mazzi Giuseppina	»	58,459 »
17.	Mortoni Zelinda	»	58,384 »
18.	Adami Guglielmina	»	58,313 »
19.	Amistà Armida	»	58,262 »
20.	Squarzoni Giliola	»	57,928 »
21.	Coperchini Anna	»	57,602 »
22.	Pastorello Bruna	»	57,431 »
23.	Nardini Olga	»	57,277 »
24.	Abati Maria Beatrice	»	57,199 »
25.	Spiller Irma	»	56,827 »
26.	Ferrantin Silvia	»	56,256 »
27.	Bini Alpinola	»	56,189 »
28.	Nebioletti Orsola	»	55,812 »
29.	Ferrarese Margherita	»	54,153 »
30.	Andreis Maurina	»	53,488 »
31.	Ratto Rita Carla	»	52,655 »
32.	Girardi Ida	»	52,583 »
33.	Saviola Franca	»	51,316 »
34.	Arrigoni Edda	»	50,097 »
35.	Panzarini Rosanna	»	49,900 »
36.	Cagiada Adriana	»	49,495 »
37.	Soave Rita	»	49,303 »
38.	Venturini Lucia	»	45,918 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Verona e a quello dei Comuni interessati.

Verona, addì 20 maggio 1964

Il medico provinciale: DE MARCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102423 del 27 maggio 1963, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1963, n. 156, parte II, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962;

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto n. 102846 del 20 maggio 1964, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito delle ostetriche candidate al concorso per posti vacanti in Provincia al 30 novembre 1962 e riconosciute idonee, così come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 101699 del 13 aprile 1964, con il quale è stato revocato il decreto-bando n. 102423 del 27 maggio 1963 succitato, limitatamente alla prima condotta ostetrica del comune di Negrar, soppressa con deliberazione del Consiglio comunale, regolarmente approvata dalla competente Giunta provinciale amministrativa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e ritenuta propria la competenza a provvedere in merito;

Decreta:

Le seguenti candidate ostetriche, risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1962, sono dichiarate vincitrice del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Visioli Adele: Verona-S. Lucia della Battaglia;
2) Angelini Fernanda: Castelnuovo Veronese;
3) Giri Nella: Roncà;
4) Pizzamiglio Rosetta: San Zeno di Montagna;
5) Carra Anna: Palù;
6) Bergamini Virginia: Boscochiesanova;
7) Begossi Anna Maria: San Mauro di Saline.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Verona e a quello dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni interessati, per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Verona, addì 20 maggio 1964

Il medico provinciale: DE MARCO

(4558)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.